

# Manuale delle scritture contabili 2015

*di Salvatore Giordano*

## Prefazione

Il presente testo nasce dall'esigenza di dare all'operatore contabile, sia esso un impiegato amministrativo o un professionista, un quadro completo relativamente a più di 300 voci che si è soliti incontrare nella stesura delle scritture contabili aziendali.

Le notevoli difficoltà relative all'aggiornamento continuo delle normative civilistiche e fiscali comportano nuove e particolari scritture che si è cercato di palesare nella maniera più chiara ed intelligibile possibile. L'introduzione del nuovo diritto societario ad opera del d.lgs. 6/2003 e della riforma fiscale introdotta a partire dal 1° gennaio 2004 ad opera del D.Lgs. 344/2003 ha modificato diverse norme che vengono riportate nel presente testo a vantaggio di chi vorrà cimentarsi nella lettura delle innumerevoli voci che lo compongono.

La pubblicazione, dopo un'introduzione sulla contabilità generale, il bilancio d'esercizio in vigore dal 1° gennaio 2004 ed un accenno ai principi contabili internazionali che pervadono sempre più il tessuto contabile del nostro Paese e dell'Europa intera, struttura, in maniera organica, le principali scritture contabili che possono riscontrarsi nella prassi aziendale. Ogni voce è caratterizzata da una parte introduttiva, dall'esposizione della norma civilistica, da quella fiscale ed infine dalle scritture contabili.

La decima edizione è stata completamente rivisitata alla luce delle nuove norme emanate nel corso dell'anno 2014. In particolare è stata aggiornata con il D.Lgs. 4/3/2014, n. 44 (fondi di investimento), D.L. 6/3/2014, n. 16 (finanza locale), D.L. 28/3/2014, n. 47 (piano casa), D.L. 24/4/2014, n. 66 (misure urgenti per la competitività), D.M. 17/6/2014 (documenti informatici), D.L. 24/6/2014, n. 91 (finanza territoriale), D.L. 12/9/2014, n. 133 (sblocca Italia), il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (semplificazione fiscale) e la legge di stabilità 2015.

Si è certi che il presente lavoro sia solo la base per poter, eventualmente, approfondire ulteriormente i singoli argomenti, che però sono trattati in maniera esauriente e sufficientemente completa.

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si spera che l'amore del sottoscritto per la materia ragionieristica abbia permesso al testo di raggiungere l'obiettivo che si prefiggeva lo stesso, che è quello di far propria e di domare, da parte di ogni operatore, la contabilità generale, per poter risolvere qualsiasi tipo di scrittura contabile si presenti in maniera logica e trasparente, senza mai confondere le norme civilistiche con quelle fiscali.

Infine, lasciate che il sottoscritto autore ringrazi la propria consorte per la pazienza avuta nei suoi confronti nei lunghi mesi in cui, oltre a svolgere la propria attività professionale, ha sacrificato parte del tempo da dedicare alla famiglia a vantaggio della sua grande passione per la contabilità civilistica e fiscale delle imprese.

## I Principi Contabili internazionali IASB

L'introduzione dei Principi Contabili internazionali interessa oggi una platea più vasta rispetto alle attese.

Le imprese coinvolte da questo nuovo percorso possono essere classificate in tre categorie:

\_ le imprese che sono normativamente obbligate a redigere il proprio bilancio, civilistico e consolidato, secondo i Principi Contabili internazionali.

\_ le imprese che scelgono di redigere il proprio bilancio, civilistico e/o consolidato, secondo i Principi Contabili internazionali.

\_ le imprese che, pur redigendo il proprio bilancio secondo i criteri nazionali, si trovano a doverlo redigere secondo i Principi internazionali, essendo destinate al consolidamento effettuato da parte di controllanti che redigono il consolidato, per obbligo od opzione, secondo gli IAS.

Il **Reg. (CE) n. 1606/2002** costituisce una pietra miliare del nuovo orientamento alla formulazione dei bilanci, avendo previsto a partire dal 2005 l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati delle società quotate adottando i Principi Contabili internazionali e la possibilità, da disciplinarsi su esplicita volontà normativa di ciascuno Stato membro, di redigere adottando i medesimi Principi sia i bilanci civilistici delle società quotate che i bilanci civilistici e/o consolidati delle società non quotate. Il **Reg. (CE) n. 1606/2002** è intervenuto dopo l'emanazione della Legge delega per l'attuazione della Riforma del diritto societario, ma prima della definitiva approvazione del connesso Decreto Legislativo, con ciò di fatto influenzando le scelte adottate dal Legislatore in sede di definizione delle nuove regole per la redazione dei bilanci.

A questo primo passo, si aggiungono i successivi, compiuti sempre attraverso l'emanazione di Regolamenti, con cui sono stati man mano rivisti i singoli Principi Contabili internazionali allora approvati ed introdotti dei nuovi.

L'approvazione dei Principi Contabili internazionali crea in Italia un sicuro forte nuovo modo di concepire il bilancio sia in termini di struttura che di valorizzazione di alcune voci, portando di fatto a disporre di risultati economici e finanziari non confrontabili completamente con le risultanze dei bilanci redatti applicando i Principi Contabili nazionali che fino ad ora hanno costituito il completamento operativo della normativa nazionale.

Sulla scorta di quanto previsto dalla Legge Comunitaria 2003 [2] l'orientamento dello Stato italiano è stato quello di imporre l'adozione dei Principi Contabili internazionali nella redazione non solo dei bilanci consolidati, ma anche di quelli d'esercizio delle società quotate e comunque di tutte le società che abbiano strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia. Per le assicurazioni è prevista invece l'adozione dei Principi Contabili internazionali in sede di redazione del bilancio consolidato e solo per le imprese quotate che non abbiano redatto il consolidato, anche per la redazione del bilancio d'esercizio.

Per le altre imprese resta invece la facoltà di scegliere tra i Principi nazionali e quelli internazionali, in sede di redazione sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato.

Una premessa terminologica:

\_ IASC è acronimo di International Accounting Standards Committee.

\_ IASB è acronimo di International Accounting Standards Board.

I documenti emanati dal precedente IASC sono stati denominati IAS (International Accounting Standards).

I documenti emanati ora dallo IASB assumono invece l'acronimo di IFRS (International Financial Reporting Standards).

Nel prosieguo del lavoro si utilizzerà in maniera alternata IAS e IFRS, volendo comunque sempre intendere gli uni e gli altri.

Di seguito si propone una breve disamina normativa che consenta di inquadrare il contesto del cambiamento in atto, frutto di una volontà internazionale e non solo comunitaria, applicata conseguentemente anche nel nostro Stato, attraverso l'introduzione del **d.lgs. n. 38/2005** e delle sue successive modifiche.

## **REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002**

Tale regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, come modificato dal Regolamento (CE) N. 297/2008 dell'11 marzo 2008, delinea il quadro generale per l'approvazione e l'applicazione dei principi contabili internazionali.

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Esso assume una generalizzata importanza, poiché è esplicitamente previsto che i principi contabili debbano essere letti nel contesto della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la redazione e la presentazione del bilancio.

A tale riguardo, il Regolamento (CE) 2238/2004 (IAS 8 – Appendice) ha reso esplicita la regola per cui tutti i paragrafi dei principi contabili hanno pari dignità, e devono essere letti nel contesto:

\_ delle finalità e delle motivazioni per le conclusioni, se il principio contabile contiene una finalità o è accompagnato dalle motivazioni per le conclusioni;

\_ della Prefazione agli International Financial Reporting Standard;

\_ del Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e presentazione del bilancio.

Si riporta pertanto il regolamento medesimo al fine di capirne la portata.

## **Articolo 1 – Obiettivo**

Il presente regolamento ha come obiettivo l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società di cui all'articolo 4, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

## **Articolo 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intendono per «principi contabili internazionali» gli International Accounting

Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB).

## **Articolo 3 - Adozione e utilizzo di principi contabili internazionali**

**1.** La Commissione decide in merito all'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno della Comunità.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

**2.** I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se:

- non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e contribuiscono all'interesse pubblico europeo;
- rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

**3.** Al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, decide in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

**4.** I principi contabili internazionali adottati sono pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### **Articolo 4 - Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico**

Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

#### **Articolo 5 - Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico**

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali;

b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### **Articolo 6 - Procedura di comitatologia**

**1.** La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione contabile, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5- bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

## **Articolo 7 - Informativa e coordinamento**

1. La Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

2. La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al comitato quando intende non proporre l'adozione di un principio.

## **Articolo 8 – Comunicazione**

Gli Stati membri che adottano misure ai sensi dell'articolo 5 le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

## **Articolo 9 - Disposizioni transitorie**

In deroga all'articolo 4, gli Stati membri possono disporre che i requisiti di cui a detto articolo siano applicabili unicamente a ogni esercizio finanziario avente inizio nel gennaio 2007, o dopo tale data, alle società:

a) i cui soli titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/CEE; o b) i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## **Articolo 10 - Informazione e riesame**

La Commissione esamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2007.

## **Articolo 11 - Entrata in vigore**

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## **Adozione degli IAS**

Con specifico riferimento ai soggetti, è possibile distinguere tra:

- società obbligate all'adozione degli IAS/IFRS;
- società per le quali l'adozione degli IAS/IFRS è facoltativa;
- società escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS.

## **Soggetti obbligati all'adozione degli IAS/IFRS**

Sono tenuti ad applicare i Principi Contabili internazionali i seguenti soggetti:

- le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati della UE;
- le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF);
- le banche e gli altri intermediari finanziari (ad esempio, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica) sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- le società assicurative.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo e i documenti interessati, occorre distinguere tra le società assicurative, da un lato, e i restanti tre gruppi di soggetti, dall'altro.

In particolare, per le società quotate, le emittenti strumenti finanziari diffusi, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati, gli IAS/IFRS devono essere applicati a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 per la redazione del bilancio consolidato; a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, per la redazione del bilancio d'esercizio.

Per il bilancio dell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, in capo a questi soggetti, l'applicazione degli IAS/IFRS è dunque meramente facoltativa.

Le società assicurative, invece, applicano i Principi Contabili internazionali a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, per la redazione del bilancio consolidato; a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, per la redazione del bilancio d'esercizio, ma soltanto nel caso in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.



## Definizione dei soggetti obbligati

Per identificare gli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico occorre richiamare l'art. 116 del c.d. Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Tale disposizione demanda ad un regolamento CONSOB i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, anche se non quotati in mercati regolamentati italiani, sono diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

In attuazione di tale disposto, l'art. 2- bis del Regolamento adottato con la delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 definisce come emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

- abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200, che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435- bis, comma 1 c.c. I limiti di cui ai due punti precedenti si considerano superati soltanto se le azioni, alternativamente:
- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali;
- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Sono, invece, "emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante" gli emittenti italiani:

- dotati di un patrimonio netto non inferiore a E 5.000.000,00;
- con un numero di obbligazionisti superiore a 200.

L'art. 1, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 58/1998 definisce la SIM come l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera o, del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, per "società di gestione del risparmio" deve intendersi la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Secondo il disposto di cui all'art. 114- bis, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, l'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica; tali istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, tali soggetti possono altresì svolgere attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento. È in ogni caso preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.

Si rileva, inoltre, che gli istituti in esame vengono iscritti, ai sensi dell'art. 114- bis citato, comma 2, in un apposito albo.

L'ambito applicativo del d.lgs. n. 173/1997 (emanato in attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) è individuato dall'art. 1 del provvedimento medesimo.

In particolare, il decreto legislativo in questione si applica alle imprese, aventi sede legale nel territorio italiano, autorizzate ad esercitare:

- le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (ad esempio, assicurazioni sulla durata della vita umana, operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, di vita o di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa, ecc.);
- le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (ad esempio, infortuni, malattia, incendi ed elementi naturali, ecc.);
- la riassicurazione.

## **Soggetti che hanno la facoltà di adottare gli IAS/IFRS**

Le società diverse dalle precedenti ma di dimensioni maggiori di quelle che consentono la redazione del bilancio abbreviato hanno la facoltà, e non l'obbligo, di adottare i Principi Contabili internazionali.

Le società in esame possono essere suddivise in tre gruppi:

- a) le società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo in conformità agli IAS/IFRS;
  - b) le società diverse da quelle di cui al punto precedente che redigono il bilancio consolidato;
  - c) le società rimanenti.
- Le società consolidate da società obbligate a redigere il consolidato in conformità agli IAS/IFRS (se di dimensioni eccedenti i limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato) possono adottare gli IAS/IFRS

già dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 per la redazione sia del bilancio consolidato, sia del bilancio d'esercizio.

Come evidenziato dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto attuativo, si vuole in tale modo evitare che i soggetti in esame siano costretti a tenere una doppia contabilità:

1. per la redazione del proprio bilancio d'esercizio;
2. per trasmettere alla capogruppo le informazioni contabili necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

- Le società che redigono il bilancio consolidato (diverse dalle precedenti), sempre a condizione che le loro dimensioni superino i limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato, possono applicare gli IAS/IFRS già dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Gli IAS/IFRS possono essere adottati sia per il bilancio consolidato, sia per il bilancio d'esercizio.

Con riferimento al bilancio d'esercizio, peraltro, l'applicazione dei Principi Contabili internazionali è consentita solo se anche il bilancio consolidato è predisposto in conformità agli IAS/IFRS.

La facoltà di applicazione dei Principi Contabili internazionali in capo a tali soggetti è motivata dall'esigenza di evitare una "disparità normativa eccessiva" tra queste società – solitamente di dimensioni medio-grandi – e le società quotate, in modo da non disincentivare l'eventuale futura quotazione delle prime.

- Le società diverse dalle precedenti (e sempre eccedenti i limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato) possono predisporre il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

Solamente nel caso in cui queste società siano incluse nel bilancio consolidato delle società che redigono il consolidato medesimo in base ai Principi Contabili internazionali, gli IAS/IFRS risultano applicabili per la redazione del bilancio d'esercizio già dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

La scelta di adottare i Principi Contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e/o consolidato è irrevocabile, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali (quale potrebbe essere, ad esempio, la cessione di una società, da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i Principi Contabili internazionali, ad un gruppo che adotta, invece, la prassi contabile interna).

Come chiarito dalla Relazione ministeriale al decreto legislativo, infatti, in questo caso il mantenimento, in capo alla società ceduta, di un sistema informativo contabile non compatibile con quello del gruppo acquirente imporrebbe costi amministrativi non ragionevoli.

Le circostanze eccezionali devono essere adeguatamente illustrate nella Nota Integrativa (del bilancio d'esercizio e/o consolidato), unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (della società e/o consolidato).

In ogni caso, il bilancio (sia esso d'esercizio o consolidato) relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai Principi Contabili internazionali.

Le società per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

## **Soggetti esclusi dall'adozione degli IAS/IFRS**

Devono ritenersi comunque escluse dalla possibilità di uniformarsi agli IAS/IFRS e continuano, quindi, ad applicare i Principi Contabili interni:

- le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435- bis c.c.;
- le imprese assicurative, nei casi diversi da quelli in cui vige per esse l'obbligo di osservare gli IAS/IFRS.

Si ricorda che possono redigere i propri bilanci in forma abbreviata le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti di cui all'art. 2435- bis.

## Riepilogo

| SOGGETTI                                                                                                                                                                                    | DOCUMENTI            | ADOZIONE IAS/IFRS                                                   | DECORRENZA                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Società quotate in un mercato regolamentato UE (diverse da società assicurative)                                                                                                            | Bilancio d'esercizio | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2006 (*)        |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (diverse da società assicurative)                                                                                            | Bilancio d'esercizio | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2006            |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Banche e altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia                                                                                                 | Bilancio d'esercizio | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2006            |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Società assicurative                                                                                                                                                                        | Bilancio d'esercizio | Obbligo (solo se quotate e se non redigono il bilancio consolidato) | Dall'esercizio 2006            |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Obbligo                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo in conformità agli IAS/IFRS (diverse dalle precedenti e da quelle che possono redigere il bilancio abbreviato) | Bilancio d'esercizio | Facoltà (*)                                                         | Dall'esercizio 2005            |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Facoltà                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Società che redigono il bilancio consolidato (diverse dalle precedenti e da quelle che possono redigere il bilancio abbreviato)                                                             | Bilancio d'esercizio | Facoltà                                                             | Dall'esercizio 2005            |
|                                                                                                                                                                                             | Bilancio consolidato | Facoltà                                                             | Dall'esercizio 2005            |
| Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata                                                                                                                                | Bilancio d'esercizio | Esclusione                                                          |                                |
| Società diverse dalle precedenti                                                                                                                                                            | Bilancio d'esercizio | Facoltà                                                             | Esercizio individuato con d.m. |

## **Disapplicazione di disposizioni incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 38/2005, qualora l'applicazione di una disposizione prevista dai Principi Contabili internazionali sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, tale disposizione non si applica (c.d. "overriding rule"); nel bilancio di esercizio, eventuali utili derivanti dalla suddetta deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Infatti, come osservato dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 38/2005, "il decreto è costruito rinviando ai Principi Contabili internazionali per quanto attiene alle modalità di redazione del bilancio, e quindi abrogando le disposizioni attualmente in vigore".

Invece, le altre norme in materia di bilancio non sono influenzate dall'applicazione degli IAS/IFRS e rimangono dunque vigenti.

Si tratta, ad esempio, delle disposizioni in materia di:

- pubblicità dei bilanci;
- obblighi di redazione del bilancio consolidato;
- governance.

Attraverso il d.lgs. n. 38/2005 viene stabilito che anche il bilancio predisposto secondo gli IAS/IFRS deve essere redatto in euro.

## **Vincoli alla distribuzione di utili e riserve**

Nel decreto sui Principi Contabili internazionali vengono dettate alcune disposizioni volte a limitare la possibilità di distribuire utili e riserve derivanti dall'applicazione del criterio del fair value e imputati a Conto Economico o direttamente a patrimonio netto, posto che tali maggiori valori non sono realizzati e non possono, dunque, essere distribuiti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 38/2005, le società che redigono il bilancio d'esercizio adottando gli IAS/IFRS non possono distribuire:

- utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel Conto Economico, per effetto dell'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto;

- le riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value di strumenti finanziari e attività.

Per espressa previsione normativa, tali vincoli non operano per i maggiori valori riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura. Gli utili derivanti da tali plusvalori si considerano, dunque, realmente conseguiti e liberamente attribuibili ai soci (3). Tale deroga è coerente con la disciplina vigente che consente alle banche di imputare a Conto Economico le rivalutazioni (e le svalutazioni) relative al cd. trading book, che possono essere liberamente distribuite.

L'art. 6 del provvedimento prende atto dei riflessi che l'adozione del criterio del fair value può avere sugli utili delle imprese; infatti, tale adozione rende strutturale la presenza nel bilancio di utili non realizzati e, ovviamente, le rivalutazioni da fair value non possono che essere considerate tali. Nel tenere conto di ciò, per ragioni di prudenza, il legislatore introduce una divaricazione tra utile prodotto evidenziato nel Conto Economico e utile distribuibile, introducendo dei limiti alla distribuzione dei profitti derivanti da componenti valutative.

Questi utili (plusvalenze transitate a Conto Economico), al netto del relativo onere fiscale, devono essere iscritti in una riserva non distribuibile; laddove le plusvalenze iscritte siano inferiori all'utile dell'esercizio diventa non distribuibile un corrispondente ammontare di riserve di utili, se esistenti. In sostanza, il vincolo si trasferisce sugli utili pregressi.

In pratica, il principio in esame, vigente per le banche e gli altri intermediari finanziari, viene dunque esteso a tutte le società che valutano i titoli di trading al fair value (4).

## **Riserve di utili originati dalla valutazione al fair value**

Come visto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 38/2005, gli utili corrispondenti alle plusvalenze iscritte nel Conto Economico, per effetto dell'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto, vanno imputati in una riserva non distribuibile. Tali plusvalenze devono essere assunte al netto del relativo onere fiscale (5).

La riserva viene ridotta in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, ovvero divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

Al riguardo, la Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 38/2005 precisa che "in ossequio al principio di prudenza, si è ritenuto di mantenere un trattamento asimmetrico di plusvalenze e minusvalenze da fair value, non consentendo la deduzione delle seconde dalle prime al fine della quantificazione del vincolo di indisponibilità".

Inoltre, la riserva medesima può essere impiegata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato, a tale scopo:

- le riserve di utili disponibili;
- la riserva legale.

In questo caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

L'art. 6, comma 4, del decreto legislativo in esame dispone che le riserve di utili originate dalla valutazione al fair value sono soggette ai vincoli di indisponibilità previsti dalle norme del c.c. ed anche ai fini dell'imputazione a capitale.

L'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 38/2005 esplicita l'obbligo di ricostituzione della riserva in questione prima della distribuzione di utili. Viene, infatti, disposto che non si possono assegnare utili fino a quando la riserva in oggetto abbia un importo inferiore a quello delle plusvalenze iscritte a Conto Economico, esistenti alla data di riferimento del bilancio (6).

### **Riserve costituite in contropartita diretta della valutazione al fair value**

Come sottolineato da Assonime nella circolare n. 48/2004, rientrano tra le poste in questione le riserve "formate direttamente nello stato patrimoniale e senza interessamento del conto economico quali, ad esempio, quelle alimentate dai plusvalori iscritti sulle immobilizzazioni materiali, sui beni d'investimento, etc." a seguito della valutazione di detti beni al fair value.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 38/2005, tali poste (unitamente alle riserve di utili originati dalla valutazione al fair value e precedentemente considerate) devono ritenersi indisponibili non solo per la distribuzione ai soci (art. 2478- bis, quarto comma c.c.) ma anche per:

- l'imputazione a capitale;
- il pagamento dei dividendi ai possessori delle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (ai sensi dell'art. 2350, comma 3, c.c.);
- il computo del limite di utili e riserve disponibili entro cui è ammesso l'acquisto di azioni proprie (ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c.);
- il computo del limite di utili e riserve disponibili entro cui devono essere contenute le somme impiegate e le garanzie prestate a fronte delle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società ovvero di quelli di società controllate o controllanti (ai sensi dell'art. 2358, comma 3);



- il computo del limite di utili e riserve disponibili entro cui è ammesso l'acquisto di azioni o quote della società controllante da parte della società controllata (art. 2359- bis, comma 1);
- il computo dell'ammontare della partecipazione agli utili eventualmente spettante ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori (art. 2432).

## **Limiti all'emissione di obbligazioni**

La versione definitiva del d.lgs. n. 38/2005 non precisa se le riserve e/o gli utili alimentati con le plusvalenze da fair value siano o meno rilevanti ai fini del computo dei limiti fissati dall'art. 2412 del codice civile in merito all'emissione delle obbligazioni (7).

Si ricorda che, in base alla richiamata disposizione, salvo alcune eccezioni, la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Secondo quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. in commento, il riferimento operato dal medesimo art. 2412 c.c. alle riserve disponibili rende superflua ogni ulteriore specificazione, posto che le riserve indicate dall'art. 6 del d.lgs. “ sono chiaramente identificate come non disponibili”. Le stesse, pertanto, non rilevano ai fini del calcolo del predetto limite.

## **Variazioni di patrimonio netto**

Vengono espressamente regolate le variazioni di patrimonio netto derivanti dalla prima adozione degli IAS/IFRS.

L'art. 7 del d.lgs. n. 38/2005 disciplina le variazioni di patrimonio netto rilevate nello Stato Patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i Principi Contabili internazionali.

In base all'IFRS 1, infatti, i soggetti che adottano gli IAS/IFRS per la redazione del loro bilancio devono predisporre una situazione patrimoniale di apertura redatta in conformità ai Principi Contabili internazionali alla data di passaggio agli IAS/IFRS.

L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili (8):

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

## **Criteria di redazione della situazione patrimoniale di apertura**

L'attività del redattore del primo bilancio di transizione ( first-time adopter: "FTA") deve consistere anzitutto nella predisposizione del bilancio di apertura (al 1° gennaio 2004), secondo le indicazioni contenute nell'IFRS 1.

Tali indicazioni sono di seguito esposte:

**a)** Rilevazione contabile di tutte le attività e passività che sono considerate tali alla luce delle definizioni contenute negli IFRS/IAS: si tratta di un'operazione che richiede un'attenta analisi delle situazioni di non coincidenza tra le nozioni e le definizioni previste dalla normativa e dai principi contabili nazionali e quelle presenti negli IFRS/IAS. Particolari problematiche si possono presentare con riferimento alle seguenti fattispecie:

- strumenti finanziari derivati ed altre poste iscritte tra i conti d'ordine;
- immobilizzazioni immateriali;
- fondi del passivo;
- altre voci del passivo;
- poste di bilancio risultanti da valutazioni effettuate secondo logiche attuariali;
- poste di bilancio risultanti da valutazioni effettuate applicando il criterio del fair value;

- principio di competenza;

- principio di correlazione costi-ricavi.

**b)** Storno delle attività e delle passività che non hanno i requisiti per essere considerate tali ai fini IFRS/IAS.

**c)** Riclassificazione di attività, di passività e di poste del patrimonio netto secondo i Principi IFRS/IAS: tale operazione deve essere effettuata in quanto i principi IFRS/IAS contengono, tra le altre, disposizioni innovative relativamente alla classificazione delle summenzionate poste (ad es. gli strumenti finanziari).

**d)** Misurazione di tutte le attività e passività di bilancio in conformità ai Principi IFRS/IAS: la necessità di adottare metodi di misurazione contabile differenti rispetto a quelli previsti dalla normativa e dai Principi Contabili nazionali, interessano in particolar modo le seguenti fattispecie:

- rilevazione dei crediti per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi (IAS 18);

- poste di bilancio relative al personale dipendente (IAS 19);

- fiscalità differita (IAS 12);

- strumenti finanziari (IAS 39);

- fondi del passivo (IAS 37);

- perdite di valore riguardanti immobilizzazioni materiali ed immateriali (IAS 36).

Il Principio IFRS 1 prevede che il FTA, nella predisposizione del bilancio di apertura, sia tenuto ad adottare Principi Contabili che risultino in linea con quelli previsti dagli altri IFRS/IAS, tenendo conto di quelli in vigore alla data di redazione del primo bilancio, predisposto secondo tali principi.

Tale indicazione comporta la necessità di conoscere e valutare, ex ante, i Principi IFRS/IAS che risultano in vigore nel periodo 2005, distinguendo, tra questi ultimi, quelli caratterizzati da applicazione obbligatoria e quelli caratterizzati da applicazione volontaria.

Si segnala che l'adozione da parte degli FTA di quest'ultima indicazione contenuta nell'IFRS 1 può generare, nella fase di implementazione, notevoli criticità, generate per lo più dal fatto che, nel corso del 2004, gran parte dei principi di riferimento risultava ancora redatta in una versione non definitiva.

## Le esenzioni e le eccezioni

Il Principio IFRS 1 prevede esenzioni di tipo facoltativo ed eccezioni di tipo obbligatorio all'applicazione ex tunc dei Principi IFRS/IAS.

\_ Esenzioni facoltative In particolare il redattore del primo bilancio secondo gli IAS può beneficiare di un numero di sei esenzioni facoltative riguardanti le seguenti fattispecie:

1. **Aggregazioni di impresa:** l'IFRS 1 non obbliga il redattore a riconsiderare le procedure seguite per la contabilizzazione delle operazioni di aggregazione d'impresa, avvenute precedentemente alla data della transizione, e consente, pertanto, il mantenimento in bilancio dei valori rilevati secondo i principi locali; l'IFRS 1

prevede altresì la possibilità di scegliere l'adozione degli IFRS/IAS per le aggregazioni di impresa a partire da una determinata operazione.

2. **Immobilizzazioni materiali:** gli assets rientranti in questa categoria possono essere iscritti alternativamente al fair value od al costo rivalutato, quale risulta da una precedente configurazione di costo (al netto di eventuali ammortamenti effettuati) che abbia subito un precedente processo rivalutativo. Si segnala che, essendo ammessa l'applicazione di tale opzione per singolo asset, il redattore si trova nella condizione di poter scegliere, secondo convenienza, la modalità di valutazione degli asset in oggetto.

3. **Fondi del personale:** è ammessa la possibilità di scegliere impostazioni contabili conformi allo IAS 19 che portino alla rilevazione di utili e perdite attuariali; in base all'IFRS 1, l'applicazione in via retroattiva di tali trattamenti può essere evitata, pur essendo prevista la possibilità di dare evidenza nel bilancio di apertura agli utili ed alle perdite attuariali non rilevate nel precedente bilancio.

4. **Aggiustamenti per differenze cambio:** è prevista la possibilità di considerare tali differenze pari a zero, relativamente a tutte le società controllate alla data di transizione.

5. **Strumenti finanziari composti:** risultano oggetto di rilevazione e misurazione in relazione alle circostanze che hanno originato l'operazione. Nell'ipotesi in cui il componente "Passività" sia stato estinto, trovano rilevazione due elementi del patrimonio netto: il primo elemento è rappresentato dagli interessi, riferibili al componente "Passività", allocati nella voce "Riserve di utili"; il secondo è rappresentato dall'elemento originario. In applicazione del Principio IFRS 1, il redattore non risulta tenuto a separare questi due elementi, a condizione che la "Passività" sia stata estinta.

6. **Data di transizione per alcune entità del gruppo:** nell'ipotesi in cui la transizione agli IFRS da parte di alcune società controllate avvenga in un momento successivo rispetto a quello della società controllante, il principio IFRS 1 ammette la possibilità di adottare, con riferimento a quest'ultima, gli stessi dati IFRS già trasmessi alla controllante.

### **Eccezioni obbligatorie**

Spostando l'attenzione sulle eccezioni obbligatorie, segnaliamo che l'IFRS 1 proibisce l'applicazione retroattiva degli IFRS/IAS relativamente alle seguenti fattispecie:

1. Storno contabile di attività e passività finanziarie (avvenuto prima del 1° gennaio 2004): in base a tale regola, qualora le suddette voci siano state stornate in un periodo antecedente all'1° gennaio 2004, in applicazione dei Principi Contabili nazionali, non devono essere contabilizzate alla data di transizione. Tuttavia, il redattore del primo bilancio è tenuto a rilevare tutti i contratti derivati e le altre interessenze esistenti, nonché a consolidare tutte le società veicolo (SPV) oggetto di controllo alla data della transizione; tale procedura deve essere seguita anche nell'ipotesi in cui la SPV esistesse prima della data di transizione, e/o l'entità detenesse attività e passività oggetto di storno secondo i Principi Contabili nazionali.

2. Hedge Accounting: lo Stato Patrimoniale d'apertura, alla data di transizione, non dovrà riportare, come operazioni di copertura, transazioni non conformi ai requisiti previsti dallo IAS 39 ed, in ogni caso, qualsiasi operazione non potrà avere la qualifica di operazione di copertura in data successiva a quella di prima applicazione del principio, in mancanza dei requisiti previsti dal citato principio. In base all'IFRS 1 non è richiesta l'applicazione retroattiva relativamente ai dati del bilancio comparativo (esercizio 2004) che, pertanto, potrà essere redatto secondo i Principi Contabili nazionali.

3. Stime di bilancio: con riferimento alle stime di bilancio, il principio base previsto dagli IFRS/IAS è quello del divieto di utilizzo del principio dell'hindsight. Pertanto, le stime effettuate secondo i Principi Contabili nazionali non debbono essere riconsiderate, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi il compimento di un errore, ovvero gli stanziamenti effettuati in precedenza non siano stati effettuati in conformità ai Principi IFRS/IAS. Limitatamente ai suddetti casi, le stime effettuate in applicazione dei Principi IFRS/IAS, per la predisposizione del bilancio di apertura, devono essere operate considerando le condizioni esistenti alla data in cui la stima è richiesta (1° gennaio 2004).

### **L'informativa di bilancio**

Il Principio IFRS 1 fornisce inoltre particolari criteri di trasparenza informativa che il redattore del primo bilancio è tenuto a rispettare per la predisposizione del primo bilancio secondo gli IFRS/IAS.

Tali criteri sono:

- la riconciliazione del patrimonio netto predisposto secondo i Principi Contabili nazionali con il patrimonio netto determinato secondo i principi IFRS/IAS alla data di transizione, nonché analogo riconciliazione alla data del più recente bilancio comparativo;
- la diversa previsione vigente per i soggetti tenuti alla presentazione non di uno, ma di due bilanci comparativi, quale è il caso delle società quotate alla borsa statunitense;

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- la riconciliazione dei dati economico-patrimoniali, alla data di primo bilancio predisposto secondo i principi IFRS/IAS, deve tener conto, in particolare, della rilevazione delle attività e passività finanziarie (inclusi i derivati), in accordo con le previsioni dello IAS 39 solo a partire dal 1° gennaio 2005;
- la riconciliazione del risultato netto derivante dall'applicazione dei Principi Contabili nazionali con quello del periodo comparativo (più prossimo) risultante dal primo Conto Economico (31 dicembre 2004) predisposto secondo i principi IFRS/IAS vigenti;
- le riconciliazioni di cui ai punti precedenti dovrebbero interessare anche i dati infrannuali.

## **Disciplina delle singole variazioni**

Le riserve da valutazione, relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali rilevate al fair value in contropartita del patrimonio netto, sono soggette al regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 38/2005 (riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value di strumenti finanziari e attività).

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 38/2005, viene imputato alle riserve disponibili di utili il saldo delle differenze positive e negative di valore relative:

- agli strumenti finanziari di negoziazione;
- all'operatività in cambi e di copertura.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 38/2005 disciplina il ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS e che, per i principi contabili internazionali, non sono soggette ad ammortamento.

Viene stabilito che l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino in esame va imputato alle riserve disponibili di utili.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 38/2005, anche l'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri, iscritti nel Conto Economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei Principi Contabili internazionali, è imputato alle riserve disponibili di utili.

Il maggior valore dovuto all'iscrizione delle attività materiali al fair value quale sostituto del costo, deve essere iscritto, in alternativa (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 38/2005):

- a capitale;
- a una specifica riserva.

La riserva, se non viene imputata a capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2445, commi 2 e 3, del codice civile. Se la riserva è utilizzata a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la stessa non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi, in questo caso, le disposizioni dell'art. 2445, commi 2 e 3.

L'art. 7, comma 7, del d.lgs. attuativo dispone che il saldo delle differenze positive e negative di valore, relative alle attività e passività diverse dalle precedenti, è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile di patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, la riserva può liberarsi per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

## **Patrimoni destinati**

Il d.lgs. n. 38/2005 disciplina il caso in cui la società che predispose il bilancio in conformità degli IAS/IFRS abbia costituito un patrimonio destinato.

I patrimoni e i finanziamenti destinati a uno specifico affare costituiscono una novità assoluta nel panorama del diritto societario a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 6/2003 (9).

A seguito della costituzione di un patrimonio destinato, è previsto uno specifico regime di limitazione della responsabilità: per le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare, infatti, rispondono solo i beni compresi nel patrimonio destinato, e non gli altri beni della società.

L'art. 8 del d.lgs. n. 38/2005 stabilisce che, nel caso in cui i bilanci di esercizio e consolidati siano redatti in conformità agli IAS/IFRS, ad essi deve essere allegato, per ciascun patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c., un rendiconto separato, redatto secondo i Principi Contabili internazionali.

Viene, dunque, prevista una disciplina analoga a quella prevista qualora la società rediga il bilancio in conformità alle disposizioni interne.

## **Le norme tributarie**

Il decreto legislativo n. 38/2005 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca la disciplina delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606/2002 relative all'applicazione dei Principi Contabili internazionali.

Il provvedimento contiene numerose modifiche al Tuir: alcune attengono a problematiche, anche di carattere transitorio, che riguardano solo i soggetti che adottano nella redazione del bilancio, in via facoltativa o per obbligo di legge, i Principi Contabili internazionali, altre interessano anche le imprese non tenute all'adozione delle nuove regole contabili.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 38/2005 alla disciplina fiscale possono essere suddivise in (10):

- norme a regime, che intervengono direttamente sul contenuto del Tuir e del decreto IRAP (d.lgs. 446/1997);
- norme transitorie, che, senza intervenire direttamente sul contenuto del Tuir e del decreto IRAP, intendono disciplinare gli effetti dell'introduzione degli IAS/IFRS nel loro primo periodo di applicazione.

Nel complesso le novità in esame mirano essenzialmente:

- da un lato, a conservare, anche per le società che adottano i Principi Contabili internazionali, il principio di derivazione del reddito imponibile dall'utile civilistico;
- dall'altro, compatibilmente con il suddetto principio, a mantenere la neutralità dell'imposizione tra le imprese che redigono i bilanci in conformità degli IAS/IFRS e quelle che continuano ad applicare i Principi Contabili nazionali.

## NORME A REGIME

Le norme a regime previste dal d.lgs. 38/2005 possono essere suddivise in:

- 1) disposizioni di sistema, che intervengono sulle norme generali che regolano la determinazione del reddito imponibile;
- 2) disposizioni specifiche, inerenti singole componenti del reddito d'impresa.

### 1) Disposizioni di sistema

#### • *Base imponibile*

La circostanza in cui alcuni soggetti IRES (per obbligo o per scelta) applicheranno in futuro i Principi Contabili internazionali, mentre tutti gli altri soggetti continueranno a fare riferimento ai Principi Contabili domestici, ha indotto a mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile.



La finanziaria 2008, in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali, ha modificato l'art. 83 prevedendo che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Inoltre, una seconda modifica, specificamente riferita alla deducibilità dei componenti negativi di reddito, ha interessato l'art. 109, comma 4 del Tuir, al fine di stabilire che si considerano imputati a Conto Economico i componenti rilevati direttamente a patrimonio netto per effetto dei Principi Contabili internazionali.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 38/2005, le due modifiche tengono conto della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali, per effetto dell'adozione dei Principi contabili internazionali, non possono essere imputati a Conto Economico, ma devono essere direttamente imputati a patrimonio (è il caso, ad esempio, delle spese per aumenti di capitale, della rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori).

Naturalmente, è appena il caso di sottolineare che al risultato d'esercizio, integrato con le poste imputate direttamente a patrimonio netto, occorre apportare le variazioni in aumento o in diminuzione previste dallo stesso Tuir, come stabilito dal medesimo art. 83. Detta circostanza comporta che i componenti imputati a patrimonio netto concorrono alla determinazione dell'imponibile se e nella misura in cui risultino effettivamente imponibili o deducibili dal reddito di impresa. È il caso, ad esempio, dell'iscrizione di plusvalenze "da valutazione" in relazione a immobilizzazioni materiali che, ai sensi dello IAS 16, vanno generalmente imputate direttamente a patrimonio netto, ma che non concorrono alla determinazione del reddito di impresa, in quanto proventi non realizzati ai sensi dell'art. 86 del Tuir.

Inoltre, sempre la finanziaria 2008 ha modificato altre norme del testo unico imposte sui redditi. La modifica all'art. 85 del Tuir verrà commentata nel paragrafo relativo alla nozione di immobilizzazione finanziaria. La condizione del possesso ininterrotto di partecipazioni per considerarle esenti ai sensi dell'art. 87 del Tuir ritorna a dodici mesi piuttosto che gli attuali diciotto. L'art. 89 del Tuir viene integrato con la previsione che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni, detenuti per la negoziazione, concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. All'art. 94 (valutazione dei titoli) del Tuir si prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali la valutazione dei titoli (cfr. art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) è operata in base alla corretta applicazione di tali principi anche ai fini fiscali.

La valutazione dei beni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, comma 3- bis) ai sensi dell'art. 101, comma 2-bis del Tuir rilevano secondo le disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 110. Cambia anche l'art. 103 del Tuir per quanto riguarda l'ammortamento dei marchi e dell'avviamento che possono essere dedotti a prescindere dall'imputazione a conto economico. La norma sui dividend washing (art. 109, comma 3-bis, 3- ter e 3- quater) non si applica alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Infine, come accennato, la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie è eseguita alla stregua dell'art. 110, comma 1- bis. Viene inserito un comma all'art. 112 che permette a tali imprese di dedurre i componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi.

#### • *Base imponibile IRAP*

Analogia modifica di sistema a quella prevista in materia di imponibile IRES è stata introdotta relativamente alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Infatti, l'art. 12 comma 2 del d.lgs. 38/2005, tramite una modifica dell'art. 11- bis, comma 1, del d.lgs. 446/1997, stabilisce che i proventi e gli oneri che concorrono a formare il valore della produzione netta andranno aumentati o diminuiti dei componenti che, per effetto dei Principi Contabili internazionali, sono imputati direttamente al patrimonio netto, apportando poi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

La finanziaria 2008 ha abrogato l'art. 11- bis del d.lgs. 446/1997 e prevede al comma 2 dell'art. 5 che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelli riportati in tale articolo.

#### • *Nozione di immobilizzazione finanziaria*

Per quanto non espressamente ribadito dalla Relazione ministeriale al d.lgs. n. 38/2005, sembra riconducibile tra le disposizioni di sistema anche l'art. 11, comma 2 di tale decreto.

In base a tale norma, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, per le società che adottano i Principi Contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie:

- le partecipazioni di controllo e di collegamento;
- gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza;
- gli strumenti finanziari disponibili per la vendita.

La modifica è finalizzata a tenere conto delle diverse categorie di strumenti finanziari previste dai Principi Contabili internazionali.

Al riguardo, si ricorda che, ai fini valutativi, lo IAS 39 classifica tali strumenti non già sulla base della loro natura, ma conformemente alla loro destinazione funzionale nell'ambito della gestione dell'impresa.

Così vengono distinte quattro categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari al fair value con imputazione a Conto Economico;
- investimenti detenuti sino a scadenza;
- finanziamenti (o prestiti) e crediti;
- attività finanziarie disponibili per la vendita.

Il comma 2 dell'art. 11 del d.lgs. 38/2005 è stato abrogato dalla finanziaria 2008. Pertanto la nozione di immobilizzazione finanziaria è data dal comma 3- bis dell'art. 85 del Tuir che prevede che si considerino tali gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

## 2) Disposizioni specifiche

### • *Costo di immobilizzazioni e interessi passivi*

L'art. 11, comma 1, lett. e, del d.lgs. 38/2005 interviene a sostituire l'art. 110, comma 1, lett. b, secondo periodo, del Tuir, concernente la determinazione del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio di impresa.

Quest'ultima norma, nella formulazione vigente sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabiliva che "si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso".

Per effetto del recente intervento innovatore, la medesima norma stabilisce, diversamente, che "tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".

La modifica appare finalizzata a tenere conto della maggiore flessibilità che i Principi Contabili internazionali sembrano accordare ai redattori del bilancio nella imputazione degli interessi passivi. Sul punto, l'Assonime, nel parere rilasciato alla Commissione finanze della Camera, in merito allo schema di decreto legislativo relativo all'adozione dei Principi Contabili internazionali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2004 (11), ha affermato che altri temi di interesse riguardano il trattamento "...degli oneri finanziari relativi alla costruzione dei beni materiali ed immateriali dei quali l'impresa può scegliere, secondo gli IAS, l'imputazione al conto economico o la patrimonializzazione nel valore delle immobilizzazioni mentre ai fini fiscali ne è prevista la patrimonializzazione per la quota ragionevolmente imputabile ...".

In effetti, i Principi Contabili internazionali, in particolare lo IAS 23, in materia di oneri finanziari presentano alcune differenze se confrontati con i Principi nazionali cui la normativa fiscale, in buona parte, si "adeguava".

Pertanto il previgente art. 110, comma 1, lett. b), secondo periodo, del Tuir, nel fare riferimento alla "quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi", in aderenza al dettato del Principio Contabile nazionale, consentiva, in linea di massima, la capitalizzazione dei soli mutui di scopo.

La norma attuale appare consentire, invece, la capitalizzazione di oneri finanziari anche di natura diversa e si presenta "indifferente" rispetto alle scelte adottate contabilmente, nel senso che lascia alle imprese che adottano gli IAS di utilizzare l'uno o l'altro metodo e solo laddove utilizzino la capitalizzazione ai fini del bilancio la impone anche ai fini tributari.

#### • *Differenze su cambi*

Dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 344/2003 (istitutivo dell'IRES), la disciplina delle operazioni in valuta è stata nuovamente modificata dal d.lgs. n. 38/2005, relativo all'introduzione degli IAS/IFRS nel nostro ordinamento.

In particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 110 del Tuir vengono sostituiti da una nuova versione del comma 3. Per effetto di tali modifiche, in generale non assumono più alcuna rilevanza fiscale gli utili e le perdite che emergono dalla conversione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio, siano esse a breve o a medio lungo termine.

Pertanto, posto che tali componenti reddituali figurano a Conto Economico, emerge la necessità di:

- effettuare le opportune variazioni in aumento e/o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;
- rilevare le relative imposte differite e anticipate.

Soltanto qualora il rischio di cambio sia coperto e i contratti di copertura siano valutati anch'essi in modo coerente al cambio di fine esercizio, la valutazione delle poste in moneta estera al cambio di fine esercizio è fiscalmente rilevante.

L'art. 2426, punto 8- bis c.c., stabilisce che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Al secondo periodo, la medesima disposizione prevede che le immobilizzazioni "materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni rilevate al costo", espresse in valuta, devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione è giudicata durevole.

La richiamata norma del codice civile va interpretata sulla base del documento numero 1 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), che esamina i principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio (12); in quella sede, infatti, è stato affermato che la dizione immobilizzazioni utilizzata nell'art. 2426, punto 8- bis, c.c., "necessita di una interpretazione correttiva".

L'autorevole Organismo, tenendo anche conto dei contenuti dello IAS 21, fa osservare che tra le poste incluse nella voce B) dell'attivo patrimoniale dell'art. 2424 c.c. trovano classificazione anche partite che hanno natura monetaria quali appunto – ma non solo – i crediti. Si tratta, in sostanza, di partite che sottintendono le disponibilità di denaro, le attività e le passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di danaro, determinati o determinabili.

Ora, a parere dell'Organismo contabile, la dizione "immobilizzazioni" non sarebbe stata utilizzata dal codice civile per significare anche tali immobilizzazioni monetarie, ma esclusivamente le poste non monetarie quali, ad esempio, gli acconti per beni e servizi, l'avviamento, le immobilizzazioni materiali e immateriali, le rimanenze.

Seguendo questa logica, la conversione in euro delle sole poste aventi natura monetaria – quali crediti, anche immobilizzati, e debiti in valuta – a prescindere dalla durata, deve essere effettuata con adozione del tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Una volta chiarito che le poste monetarie – che includono i crediti e i debiti – a prescindere dalla durata (a breve o a medio/lungo termine) sono valutate al cambio di fine esercizio, il legislatore aveva davanti a sé una scelta:

rendere le differenze su cambi, relative ai crediti e debiti in valuta, rilevanti o irrilevanti fiscalmente.

La soluzione adottata in seno al decreto legislativo di attuazione dei Principi internazionali è stata quella di rendere indeducibili le perdite su cambi e non tassabili gli utili su cambi; scelta che, ancorché comporti variazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi, si presenta in sintonia con i principi dell'ordinamento tributario. In particolare, appare coerente rendere irrilevanti fiscalmente valori che non configurano realizzo, ma soltanto utili "sperati" o perdite "attese", in linea con la tendenza invalsa negli ultimi anni, sia nella prassi che nella legislazione, di tassare o consentire la deduzione solo laddove vi sia effettivo "realizzo" di valori.

Inoltre, l'eventuale rilevanza fiscale delle differenze su cambi avrebbe fatto dipendere l'entità del reddito e la relativa tassazione da imprevedibili e mutevoli oscillazioni dei cambi.

Una questione indubbiamente rilevante concerne la decorrenza della nuova disciplina fiscale delle operazioni in valuta. In effetti, come si legge nel parere della Commissione parlamentare, "il problema assume particolare urgenza perché investe anche le valutazioni del bilancio 2004 in cui già trova applicazione la predetta disciplina codicistica". La novellata disposizione concernente la disciplina fiscale delle differenze su cambi trova applicazione per il periodo d'imposta 2005, poiché il decreto legislativo è entrato in vigore in tale anno. Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2004, per effetto di quanto disposto dal previgente art. 110, comma 3, del Tuir, rilevano utili e perdite su cambi se riferiti a crediti e debiti in valuta iscritti nel circolante. Per quanto riguarda, invece, i plusvalori su crediti e debiti immobilizzati, il citato art. 110 ne sancisce l'irrilevanza fiscale. Tuttavia, per il periodo d'imposta 2004, qualche dubbio si pone in merito al trattamento dei "Debiti a medio-lungo termine" che, per definizione, non rientrano tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale. In via interpretativa si potrebbe addivenire alla conclusione di intendere il riferimento alle immobilizzazioni come fatto alle "Passività consolidate".

#### • *Valutazione di obbligazioni*

L'art. 11, comma 1, lett. e) n. 1, lett. b) del d.lgs. 38/2005 sostituisce l'art. 110, comma 1, lett. c) del Tuir.

Dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo, l'art. 110, comma 1, lett. c), del Tuir, così stabilisce: "Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte".

La disposizione non ha natura innovativa nel senso che già in via interpretativa, con riferimento al periodo d'imposta 2004, si poteva giungere alle medesime conclusioni ora sancite dalla norma.

In seno al Tuir, come revisionato per effetto della riforma fiscale del 2004, anche per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni, e titoli similari, sussiste l'irrelevanza delle plusvalenze iscritte. Quanto, invece, alla svalutazione dei titoli stessi, la medesima risulta fiscalmente rilevante e, quindi, deducibile, seppure entro determinati limiti. In particolare, l'art. 101, comma 2, stabilisce che per la valutazione dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. e), cioè le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'art. 94.

Tale ultima norma, poi, a sua volta stabilisce, al comma 4, che le disposizioni dell'art. 92 relative alla determinazione del valore minimo fiscalmente rilevante si applicano solo per la valutazione dei titoli obbligazionari.

In sostanza, le rivalutazioni concorrono alla formazione del reddito solo fino a concorrenza di svalutazioni dedotte.

La disciplina dei titoli obbligazionari immobilizzati non risulta, nei fatti, molto differente da quella vigente prima della entrata in vigore del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma del sistema fiscale. Infatti, è vero che nel previgente Tuir le rivalutazioni dei titoli obbligazionari erano tassate, ma è altrettanto vero che i principi civilistici non consentivano, e continuano a non consentire, rivalutazioni eccedenti le riprese di valore, diversamente da quanto avviene nei confronti di chi applica i Principi Contabili internazionali ed è costretto a valutare secondo il criterio del fair value. Anche per questi soggetti, la nuova formulazione dell'art. 110, comma 1, lett. c), garantisce l'irrelevanza fiscale delle rivalutazioni eccedenti le riprese di valore.

La novellata formulazione dell'art. 110, comma 1, lett. c), dovrebbe anche definitivamente chiarire il trattamento dei titoli obbligazionari e similari non iscritti tra le immobilizzazioni (art. 85, comma 1, lett. e), del Tuir). Per i medesimi, infatti, il mancato richiamo della lett. e) dell'art. 85 nel primo periodo del comma 1 dell'art. 110 ha fatto sorgere qualche perplessità circa la rilevanza fiscale delle plusvalenze da valutazione (13). Non può esservi, ora, alcun dubbio circa la piena rilevanza sia delle minusvalenze che delle plusvalenze da valutazione delle obbligazioni iscritte nell'attivo circolante. In sostanza, per tali titoli non sembrano ammissibili divergenze tra valori di bilancio e valori fiscali.

Pertanto, in seguito all'intervenuta modifica, viene stabilito che non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito, il costo dei beni rivalutati, ad eccezione dei seguenti:

- beni merce ( ex art. 85, comma 1, lett. a) del Tuir);
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione ( ex art. 85, comma 1, lett. b) del Tuir);
- titoli obbligazionari e similari non iscritti tra le immobilizzazioni ( ex art. 85, comma 1, lett. e) del Tuir).

## • *Leasing finanziario*

L'art. 11 del provvedimento in commento, recante disposizioni di natura tributaria, ha l'obiettivo di coordinare e armonizzare la normativa fiscale con l'introduzione degli IAS. Una delle modifiche più rilevanti è quella concernente la disciplina del leasing finanziario, contratto la cui contabilizzazione subisce una radicale revisione per effetto dell'adozione dello IAS 17. La finalità dell'intervento è quella di mantenere inalterato, sotto il profilo fiscale, il quadro applicativo di riferimento delle operazioni di locazione finanziaria e ciò indipendentemente dalle regole contabili di esposizione della locazione finanziaria in bilancio (14).

Con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria, le novità recate dal d.lgs. n. 38/2005 mirano a garantire la neutralità fiscale tra le imprese che adotteranno il criterio di contabilizzazione c.d. "finanziario" (previsto dallo IAS 17) e le altre.

Attualmente il contratto di leasing finanziario è contabilizzato in conformità al modello patrimoniale, vale a dire come un contratto di locazione per il quale il locatario rileva:

- a) i canoni di leasing quale costo dell'operazione;
- b) il bene nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto, quando ne acquista la proprietà, provvedendo da tale data a imputare a Conto Economico le relative quote di ammortamento.

In sostanza, la locazione finanziaria è contabilizzata come la locazione operativa e solo in Nota Integrativa si danno le informazioni sul metodo finanziario. Di converso, il concedente iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione finanziaria e imputa a Conto Economico il relativo ammortamento ed i canoni attivi di locazione.

In estrema sintesi, invece, si ricorda che con il metodo finanziario il locatore iscrive nell'attivo dello Stato Patrimoniale il credito pari all'investimento netto nel contratto e, nel Conto Economico, l'ammontare degli interessi attivi.

Per contro, il locatario rileva nello Stato Patrimoniale:

- all'attivo, il bene oggetto del contratto;
- al passivo, il debito verso la società di leasing.

Nel Conto Economico del locatario figurano invece le quote di ammortamento dei beni e gli oneri finanziari derivanti dal contratto.

Il metodo finanziario, quindi, fa prevalere la sostanza sulla forma e cioè la causa finanziaria del contratto di leasing. In tal modo l'operazione rispecchia la volontà delle parti, poiché il locatario è, a tutti gli effetti, colui che sopporta i rischi legati all'utilizzo del bene e ne trae i benefici, ancorché non ne sia l'effettivo proprietario.



Alla luce di tale circostanza, ai sensi del novellato art. 102, comma 7, del Tuir, l'impresa concedente che imputa a Conto Economico i canoni attivi di leasing (vale a dire, che contabilizza i beni secondo il metodo patrimoniale) deduce le quote di ammortamento del bene concesso in leasing, calcolate in base al relativo piano di ammortamento finanziario: per tale impresa risulterà, di fatto, imponibile soltanto l'importo degli interessi attivi (in buona sostanza, la differenza tra i predetti canoni e la quota di ammortamento finanziario di competenza).

Il medesimo effetto fiscale viene ottenuto dalle imprese che applicano gli IAS/IFRS "le quali, imputando direttamente a Conto Economico soltanto gli interessi attivi, si vedranno automaticamente delimitata l'imposizione solo su questa componente netta".

Con riferimento all'utilizzatore, la predetta neutralità fiscale viene conseguita garantendo alle società che adotteranno gli IAS/IFRS la deducibilità di un importo pari ai canoni di locazione.

A tal fine, viene stabilito che la deducibilità dei canoni di leasing spetta unicamente a detto soggetto (al verificarsi delle consuete condizioni), "indipendentemente dai criteri di contabilizzazione" adottati.

Da ultimo, si osserva che l'art. 102, comma 7, del Tuir, come modificato dallo schema di decreto legislativo, stabilisce che "per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione ..."; pertanto, tale deduzione è una facoltà che, verosimilmente, sarà da tutti esercitata essendo la deduzione dei canoni più vantaggiosa di quella degli ammortamenti.

In assenza di modifiche normative al Tuir, il soggetto utilizzatore che adotta lo IAS 17 nella contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario non avrebbe potuto né dedurre gli ammortamenti che imputa al Conto Economico, in quanto l'art. 102 consente tale deduzione al solo concedente (e non al locatario), né avrebbe potuto dedurre la quota capitale dei canoni perché non più imputabile al Conto Economico secondo il metodo finanziario;

l'imputazione al Conto Economico è, invece, condizione necessaria per la deducibilità a fini tributari.

Inoltre, attraverso una modifica dell'art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir, viene disposto che il locatario può dedurre extracontabilmente, indicandola nel quadro EC del modello UNICO, la differenza tra:

- l'importo dei canoni risultanti dal contratto;
- i componenti negativi (ammortamenti e oneri finanziari) imputati a Conto Economico.

In sostanza, ciò che non è imputato a Conto Economico per effetto dell'adozione dello IAS 17 resta deducibile mediante il prospetto extra-contabile.

- *Oneri pluriennali*

L'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 38/2005 integra l'art. 108, comma 3, al fine di prevedere che le spese in oggetto, non capitalizzabili per disposizione di legge, siano deducibili in quote costanti per cinque esercizi, a partire da quello in cui sono sostenute.

Si tratta delle spese relative a più esercizi – diverse dalle spese di ricerca e sviluppo e dalle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza – che dal punto di vista tributario sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio; sono, quindi, spese per le quali l'Amministrazione Finanziaria si affida al comportamento tenuto in bilancio, e tale affidamento continuerà a persistere, ma solo per i soggetti che non adottano gli IAS.

Diversamente, per i soggetti tenuti all'adozione dei Principi Contabili internazionali (o che decidono di esercitare la facoltà prevista dal legislatore) trova applicazione la nuova disposizione – possibile deduzione in cinque quote costanti – che genera una divergenza tra comportamento contabile e tributario; ciò in conseguenza dello IAS 38 che non consente di capitalizzare tali spese.

Infatti, in seguito all'adozione degli IAS/IFRS non sarà più possibile iscrivere in bilancio i costi pluriennali (ad eccezione di alcune fattispecie di costi di sviluppo); le imprese che applicano i Principi Contabili internazionali, pertanto, dovranno imputare necessariamente tali spese al Conto Economico.

In assenza dell'intervento attuato dal legislatore, le spese relative a più esercizi, di cui all'art. 108, comma 3 del Tuir, sarebbero risultate deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento, in quanto considerate dai Principi Contabili internazionali spese dell'esercizio da imputare a Conto Economico, con conseguenziale perdita di gettito per le casse erariali.

Resta da verificare quale sia il trattamento delle spese pluriennali capitalizzate in esercizi precedenti l'adozione degli IAS e in corso di deduzione (regime transitorio).

Ciò che occorre verificare è se ne sia garantita la deducibilità laddove non vi sarà più l'imputazione pro-quota al Conto Economico come previsto dallo IAS 38. Un'eventuale mancata prosecuzione della deduzione fiscale avrebbe, evidentemente, conseguenze in termini di maggior carico impositivo, ma tale soluzione appare oltremodo penalizzante e irrazionale in quanto deriverebbe unicamente da un evento oggettivo esterno, indipendente e non contrastabile (adozione degli IAS), a meno di non voler pensare che laddove è prevista una facoltà di adozione degli IAS si rinunci ad esercitare la stessa per non subire la disciplina del novellato art. 108, comma 3, del Tuir.

La tesi della impossibilità di dedurre il residuo del costo capitalizzato ancora da dedurre deriverebbe dal venir meno del transito a Conto Economico che, a sua volta, priverebbe il contribuente della condizione, richiesta dall'art. 108, dell'individuazione “della quota imputabile a ciascun esercizio”.

Si tenga conto che il comma 47 dell'art. 37 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 con decorrenza al periodo d'imposta successivo al 4 luglio 2006 ha risolto tale problematica in quanto ha inserito nell'art. 109, comma 4, lettera b) del Tuir le spese relative a studi e ricerche di sviluppo. Pertanto tali spese sono deducibili attraverso il quadro EC di UNICO, mentre si ritiene che le spese di cui all'art. 108, comma 3 del Tuir possano essere dedotte a prescindere dal prospetto di disinquinamento fiscale.

- Operazioni fuori bilancio L'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 38/2005 sostituisce l'art. 112 del Tuir, disciplinante le operazioni fuori bilancio.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 38/2005, la riformulazione della norma si è resa necessaria per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento, senza che siano stati apportati significativi cambiamenti rispetto alla versione previgente.

In particolare, sempre secondo la Relazione illustrativa:

- è stata avvertita l'esigenza di eliminare (in quanto ormai superata) la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e quella applicabile alle altre imprese, per quanto concerne il trattamento fiscale dei contratti derivati come risultanti in bilancio;

- è stato esteso in via generale il principio di simmetria, in forza del quale i risultati della valutazione o del realizzo di contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i componenti positivi e negativi, da valutazione e da realizzo, delle attività o passività oggetto di copertura;

- con riguardo alla nozione di "copertura", l'art. 112, comma 6, ripropone integralmente il contenuto del previgente comma 7, fermo restando che i soggetti che redigono il bilancio, applicando i Principi Contabili internazionali, devono fare riferimento alla nozione di "copertura" ivi rinvenibile, la quale risulta per altro maggiormente dettagliata e circoscritta rispetto a quella di cui al richiamato comma 6.

## NORME TRANSITORIE

L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005, senza intervenire direttamente sul contenuto del Tuir e del decreto IRAP, intende regolare gli effetti fiscali dell'introduzione degli IAS/IFRS nel loro primo periodo di applicazione.

Posto che la diretta imputazione a patrimonio netto di alcuni componenti reddituali si verifica, oltre che a regime, altresì nel primo esercizio di applicazione degli IAS/IFRS, anche in detto periodo si applicano le esaminate norme "di sistema" di cui agli artt. 83 e 109 del Tuir.

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

In particolare, però i commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005 recano alcune norme transitorie in materia di valutazione, ai fini fiscali, delle rimanenze di magazzino e dei lavori in corso su ordinazione da parte dei soggetti che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei Principi Contabili internazionali.

## • *Rimanenze di magazzino*

I Principi Contabili internazionali consentono di valutare le rimanenze di magazzino secondo il metodo FIFO o secondo quello del costo medio ponderato, ma non ammettono la valutazione secondo il criterio LIFO (ammesso viceversa dalle disposizioni civilistiche e fiscali nazionali).

Pertanto, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, i soggetti che adottano il LIFO devono procedere ad una nuova valutazione delle rimanenze, imputando il maggior valore ad una riserva di patrimonio netto. In base al nuovo art. 83 del Tuir, tale riserva dovrebbe avere rilevanza fiscale, con un conseguente aggravio di imposizione.

Al fine di evitare tale conseguenza, viene prevista la possibilità di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali.

In pratica, viene consentita l'istituzione di un doppio binario civilistico-fiscale.

Per avvalersi di tale facoltà occorre aver utilizzato il criterio di valutazione LIFO, in alternativa:

- nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS;
- nel minor periodo che intercorre dalla costituzione della società.

## • *Lavori in corso su ordinazione*

I Principi Contabili internazionali permettono di valutare i lavori in corso su ordinazione esclusivamente sulla base del criterio dei corrispettivi pattuiti, mentre non ammettono il criterio di valutazione al costo (previsto viceversa dalle disposizioni civilistiche e fiscali nazionali).

Pertanto, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, i soggetti che adottano il criterio del costo devono passare al criterio dei corrispettivi pattuiti, imputando il maggior valore ad una riserva di patrimonio netto. In base al nuovo art. 83 del Tuir, anche tale riserva dovrebbe avere rilevanza fiscale.

L'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 38/2005 consente quindi di continuare a valutare al costo le commesse ultrannuali che sono in corso di svolgimento nel primo esercizio di applicazione degli IAS/IFRS, ancorché solo ai fini fiscali.

Sia per quanto concerne le rimanenze di magazzino, sia per quanto concerne i lavori in corso su ordinazione, l'opzione per il mantenimento dei vecchi criteri:

- deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi del contribuente;
- non è revocabile.

• *Altre tipologie*

L'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 38/2005 tratta i casi in cui la prima adozione degli IAS/IFRS conduca, alternativamente:

- 1) a ripristinare, nell'attivo patrimoniale, costi già imputati al Conto Economico di precedenti esercizi;
- 2) a eliminare, dall'attivo patrimoniale, oneri pluriennali ivi iscritti e non più capitalizzabili.

Viene stabilito che né l'iscrizione, né lo storno, rilevano ai fini fiscali.

Inoltre, tale disposizione stabilisce che, per gli oneri pluriennali di cui al secondo punto, resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS.

L'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38/2005 tiene conto della disciplina prevista dagli IAS/IFRS riguardo ai fondi per rischi e oneri, per i quali lo stanziamento resta possibile soltanto in presenza di un obbligo legale o di fatto.

Pertanto, la prima applicazione dei Principi Contabili internazionali comporta l'utilizzo, in contropartita al patrimonio netto, dei fondi stanziati in assenza dei predetti requisiti.

La disposizione interviene quindi per rendere fiscalmente irrilevante detto utilizzo per quei fondi che si considerano dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, del Tuir (trasparenza fiscale) e degli artt. 128 e 141 del Tuir (consolidato fiscale nazionale e mondiale).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005, le disposizioni recate dal decreto medesimo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello di prima applicazione dei Principi Contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni.

Restano tuttavia salvi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Si sottolinea come l'art.15 del d.l. 185/2008 preveda un'ipotesi di riallineamento dei valori per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50 della citata legge n. 244 del 2007.

I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni seguenti, le divergenze esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.

Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:

**a)** dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico dall'articolo 1, comma 58 della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;

**b)** dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 13 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.

Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile.

L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5 in modo autonomo, con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.

Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48 della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'applicazione delle disposizioni precedenti si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini IRES. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

**a)** variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del Tuir dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.

Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2-ter del Tuir. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRPEF dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 185/2008 nella misura del 20%. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.

Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47 della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai capi III e IV del titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

## Note

- (1) Il bilancio dell'esercizio 2005 può già essere redatto in base agli IAS/IFRS.
- (2) L'applicazione degli IAS/IFRS è possibile solo se, in conformità a tali principi, viene redatto anche il bilancio consolidato.
- (3) Cfr. circolare Assonime del 1° dicembre 2004, n. 48, paragrafo 3.
- (4) Cfr. la relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 38/2005.
- (5) L. FORNERO, Gruppo di studio Eutekne, IAS/IFRS: il coordinamento con le norme civilistiche, in "Azienda & Fisco", n. 11/2005, pag. 7.
- (6) L. FORNERO, Gruppo di Studio Eutekne, Adozione degli IAS/IFRS: riflessi civilistici e contabili, in "Pratica fiscale e professionale", n. 15/2005, pag. 10.
- (7) L. MIELE, I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano, in "Corriere tributario", n. 1/2005, pag. 28.
- (8) Articolo aggiunto al d.lgs. 38/2005 dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, d.l. 24 giugno 2014, n. 91.
- (9) Cfr. V. ARTINA, R. RIZZI, La gestione dei patrimoni destinati ad un singolo affare, in "Azienda & Fisco", n. 10/2004, pag. 29.
- (10) L. FORNERO, Gruppo di Studio Eutekne, Adozione degli IAS/IFRS: riflessi fiscali, in "Pratica fiscale e professionale", n. 17/2005, pag. 17.
- (11) Cfr. L. MIELE, I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano, in "Corr. Trib.", n. 1/2005, pag. 28.
- (12) Cfr. G. e A. VASAPOLLI, Il disinquinamento del bilancio nei principi contabili nazionali, in "Corr. Trib.", n. 12/2005, pag. 907.
- (13) Cfr. F. FACCHINI, L. ROSSI, P. SCARIONI, Primi commenti in tema di IRES, Pavia, 2004, pag. 6.
- (14) L. MIELE, Riflessi sul reddito d'impresa delle nuove regole contabili, in "Corriere tributario", n. 13/2005, pag. 991.

**Estratto dal libro “Manuale delle scritture contabili”**  
**edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

Tutte le voci commentate con:

- › Norme civilistiche
- › Trattamento fi scale
- › Esempi di scritture contabili

*Aggiornato con:*

- › *Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190)*
- › *Decreto semplificazione fi scale (D.Lgs. n. 175/2014)*
- › *Decreto competitività (D.L. n. 91/2014)*
- › *Decreto sblocca Italia (D.L. n. 133/2014)*

**[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)**

giugno 2015

di Salvatore Giordano

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente